

REGIONE BASILICATA

LEGGE STATUTARIA REGIONALE 18 febbraio 2019, n. 1

Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata».
(GU n.28 del 13-7-2019)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 8
del 18 febbraio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

non ha promosso questione di legittimità costituzionale
dinanzi alla Corte costituzionale

Nessuna richiesta di referendum è stata presentata

Sono trascorsi tre mesi dalla pubblicazione
del testo della legge statutaria nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 17 del 17 aprile 2018

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge statutaria:

Art. 1

Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale
17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata

1. Il comma 2 dell'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016 n. 1, statuto della Regione Basilicata, è così modificato:

«2. La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilità, di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui è espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verrà attribuito con esclusivo riferimento alle liste provinciali.».

Art. 2

Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge statutaria è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 febbraio 2019

FRANCONI